

# La gratuità dell'atto può incidere sulla confisca di prevenzione

La Cassazione si è pronunciata sul caso di un immobile donato dai nonni ai nipoti

/ Stefano COMELLINI

Con due distinte sentenze, le nn. 14163 e 14165 depositate ieri, la Cassazione ha fissato i diversi requisiti della **"confisca di prevenzione"**.

Tale misura patrimoniale è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. n. 646/1982 al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità organizzata mafiosa, mediante l'aggressione ai beni mobili e immobili di soggetti anche solo **indiziati** di far parte dell'associazione illecita, separando l'ablazione patrimoniale dall'accertamento giudiziale della commissione di specifici reati.

Nelle organizzazioni mafiose la forza economico-finanziaria dell'organizzazione costituisce infatti garanzia di esistenza e potere di fatto sul territorio.

D'altronde, l'efficacia della misura di prevenzione patrimoniale sta soprattutto nel fatto che essa si fonda sulla pericolosità sociale del soggetto e non sulla commissione di un reato: una volta provato, con indizi idonei, la pericolosità dello stesso, è sufficiente **allegare** che i beni sono il prodotto dell'attività illecita o, presuntivamente, che il patrimonio maturato non è proporzionato con i redditi percepiti e dichiarati.

I successivi interventi normativi, culminati con il DLgs. n. 159/2011, hanno previsto l'estensione delle misure patrimoniali agli indiziati dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. e ai "pericolosi semplici", oltre ad aver disposto la separazione tra misura **personale** e misura **reale** (art. 18, comma 1) ampiamente richiamata dalla sentenza n. 14165.

In questo contesto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 14163, ha ritenuto di precisare, ex art. 24 comma 1 del DLgs. n. 159/2011, la riferibilità della misura nei confronti di: persona titolare di beni di cui non sia addotta la legittima provenienza; soggetto titolare per **interposta** persona fisica o giuridica del bene di cui si sia privato con intestazione simulata; soggetto che del bene abbia la "disponibilità", intesa anche come mera possibilità di utilizzazione, pur se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario (Cass. n. 8922/2016).

Ne consegue che la pubblica accusa, per dimostrare la **discrasia** tra titolarità formale e titolarità effettiva del bene su cui vuole esercitare l'attività ablatoria, deve dimostrare – a mezzo di presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti – che lo stesso non è del terzo, ma della persona soggetta alla procedura di prevenzione.

Sotto questo profilo uno degli elementi più significativi dell'intestazione fittizia è la **gratuità** dell'atto, indicatore normativamente previsto nella presente materia (art. 26 del DLgs. n. 159/2011).

Nel caso della sentenza n. 14163 (immobile donato dai nonni ai nipoti minorenni privi di reddito), la Cassazione ha confermato la confisca di prevenzione: per la gratuità, appunto dell'atto; per la sottoposizione di tutti gli ascendenti dei titolari alla misura della sorveglianza di Pubblica Sicurezza; perché l'originario acquisto dell'immobile è stato operato con **fondi illeciti**; per la permanenza dei donanti nell'immobile uti dominus; per la non giustificata intestazione formale a due giovanissimi nipoti poco dopo l'acquisto dell'immobile.

Ben diverso è il caso in cui vi sia stata la condanna penale **definitiva** per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., che fa stato in ordine al presupposto soggettivo della misura di prevenzione, tanto personale che reale. Tanto che, come correttamente osservato nella sentenza n. 14165, qui si sarebbe potuto far riferimento all'art. 12-*sexies* del DL n. 306/1992 già in sede di cognizione e di esecuzione.

Si tratta della c.d. **confisca allargata** o per sproporzione, assai simile nelle caratteristiche alla confisca di prevenzione da cui, peraltro, si distingue perché richiede la commissione di un reato tipico, accertato da una sentenza di condanna, da cui derivano disponibilità illecite di natura delittuosa, ancorché l'adozione del provvedimento ablativo prescindendo (come nel caso di specie) da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta la condanna. D'altro canto, la confisca di prevenzione persegue un più ampio fine di pubblico interesse, volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illecittamente appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di vita, a prescindere dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale attuale (Cass. SS.UU. n. [33451/2014](#)).

## La confisca allargata richiede la commissione di un reato tipico

Sul punto, è necessario rilevare che con il recente DLgs. n. 21/2018, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 103/2017, la materia della confisca allargata sia stata portata all'interno del codice penale, all'art. 240-*bis* ("confisca in casi particolari") in vigore **dal 6 aprile 2018**.

In ogni caso, occorre prestare attenzione (secondo l'insegnamento della Corte Cost. n. [33/2018](#)) a non ampliare eccessivamente l'ambito temporale di riferibilità della confisca allargata, così che la condanna per un singolo reato normativamente previsto porti a un mo-

nitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato.

Pur in tale contesto, nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che un acquisto immobiliare effettuato da un condannato per associazione mafiosa, anche in periodo successivo a quello di conclusione della conte-

stata attività illecita, legittimi comunque la misura di prevenzione patrimoniale poiché non è il bene in quanto tale a presentare i requisiti di *res* intrinsecamente pericolosa, ma il fatto che il bene appartenga e continui a essere gestito da un soggetto **“penalmente qualificato”**.